

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5032 del 02/10/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5 E S.S. - SO.GE.S.A. S.R.L. - GESTIONE AUTODROMO RICCARDO PALETTI - DOMANDA 08/06/2023 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGUO AREE VERDI E IGIENICO-ASSIMILATI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI (PR). CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC. PR23A0031. SINADOC 24113/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5218 del 02/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due OTTOBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015, 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; la d.G.R. 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;

– l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito al Dott. Paolo Maroli con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PRESO ATTO che con domanda prot. 100148/2023 del 08/06/2023, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, l’azienda SO.GE.S.A. S.r.l. - Gestione Autodromo Riccardo Paletti, C.F. 767950348, ha richiesto la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Varano de’ Melegari (PR), ad uso irriguo aree verdi e igienico-assimilati, (codice pratica PR23A0031);

VISTO la richiesta di questa Agenzia prot. 113672 del 29/06/2023 e quanto pervenuto con prot.126938 del 21/07/2023;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell’art. 5 e s.s., r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che la destinazione d’uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 181 del 05/07/2023 senza che nei termini di legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessario nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del

bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva, risultando conseguentemente compatibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare allegato;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire le seguenti prescrizioni:

- il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio all’anno (nel periodo primaverile) finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri della “soggiacenza” e del “trend piezometrico”;
- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere trasmessi all’Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all’eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione - a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all’Albo o all’Ordine e in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati - di valutazione dell’influenza della derivazione sull’andamento dei parametri relativi alla soggiacenza della falda e al trend piezometrico dell’acquifero oggetto di captazione, con la quale venga attestata o meno la sostanziale invarianza dello stato quantitativo del corpo idrico medesimo;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla PROVINCIA DI PARMA, pervenuto con nota prot. PG/2023/114008 del 29/06/2023;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

- ha corrisposto gli indennizzi dovuti per gli anni dal 2016 al 2022 per utilizzo senza titolo del demanio idrico;
- ha versato l'importo di 308,64 euro a titolo di canone 2023;
- ha versato la somma di 308,64 euro di deposito cauzionale;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria svolta fondata sulle dichiarazioni e requisiti contenuti nell'istanza, non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR23A0031;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'azienda SO.GE.S.A. S.r.l. - Gestione Autodromo Riccardo Paletti, C.F. 767950348, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PR23A0031, ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante campo pozzi formato da n. 4 pozzi, ubicati in Comune di Varano de' Melegari (PR), su terreno di proprietà del concessionario, di cui ai seguenti dati catastali, coordinate, portata massima e profondità:

Pozzi	Dati catastali	CoordinateUTM-RER	Portata massima (l/s)	Profondità pozzo (m)
Pozzo P1	Foglio 50 Particella 56	X 580884 Y 948164	10	12
Pozzo P2 (di emergenza)	Foglio 50 Particella 56	X 581013 Y 948202	6	8
Pozzo P3	Foglio 50 Particella 56	X 581016 Y 948210	15	15
Pozzo P4 (di emergenza)	Foglio 50 Particella 3	X 581575 Y 948355	15	10

- destinazione della risorsa ad uso **irriguo aree verdi e igienico-assimilati**;
 - portata massima di esercizio pari a **25 l/s** (riferita ai pozzi P1 e P3, posto che i pozzi P2 e P4 sono solo di emergenza, ovvero si attivano solo in caso di mancato funzionamento e/o manutenzione dei pozzi P1 e P3);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a **40.000 mc/annui**, di cui **31.428,50 mc/annui** ad **uso irriguo aree verdi** e **8.571,50 mc/annui** ad **uso igienico-assimilati**;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al **31/12/2032** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario;
 4. di dare atto che il concessionario ha corrisposto gli indennizzi dovuti per gli anni dal 2016 al 2022 per utilizzo senza titolo del demanio idrico;
 5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'**anno 2023** in **308,64 euro** e di dare atto che esso è stato pagato;
 6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **308,64 euro** e di dare atto che esso è stato versato;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli

effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di Arpae;

9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio;

12. di rendere noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

14. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata/raccomandata AR.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a SO.GE.S.A. S.r.l. - Gestione Autodromo Riccardo Paletti, C.F. 767950348 (codice pratica PR23A0031).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da un campo pozzi formato da n. 4 pozzi, con le seguenti caratteristiche:

Pozzi	Tubazione di rivestimento e diametro interno	Tipologia di pompa	Parete filtrante	Portata massima (l/s)	Profondità pozzo (m)
Pozzo P1	Ferro 200 mm	Elettrosommessa di potenza 7,5 kw	tra m 2 e m 6 da p.c.	10	12
Pozzo P2 (di emergenza)	PVC 250 mm	Elettrosommessa di potenza 5,5 kw	tra m 4 e m 7 da p.c.	6	8
Pozzo P3	Ferro 300 mm	Elettrosommessa di potenza 15 kw	tra m 2 e m 10 da p.c.	15	15
Pozzo P4 (di emergenza)	Ferro 400 mm	Elettrosommessa di potenza 15 kw	tra m 2 e m 8 da p.c.	15	10

2. Il prelievo è esercitato mediante n. 4 pozzi ubicati in Comune di Varano de' Melegari (PR), su terreno di proprietà del concessionario, di cui ai seguenti dati catastali e coordinate:

Pozzi	Dati catastali	CoordinateUTM-RER
Pozzo P1	Foglio 50 Particella 56	X 580884 Y 948164
Pozzo P2 (di emergenza)	Foglio 50 Particella 56	X 581013 Y 948202
Pozzo P3	Foglio 50 Particella 56	X 581016 Y 948210
Pozzo P4 (di emergenza)	Foglio 50 Particella 3	X 581575 Y 948355

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso **irriguo aree verdi e igienico-assimilati**. L'acqua estratta dal campo pozzi (Pozzo P1 e Pozzo P3) verrà impiegata per effettuare le prove di aderenza delle automobili su fondo bagnato e per l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza aziendale. Il Pozzo P2 e il Pozzo P4 si attiveranno solo in caso di mancato funzionamento e/o manutenzione del Pozzo P1 e del Pozzo P3.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a **25 l/s** (riferita ai pozzi P1 e P3, posto che i pozzi P2 e P4 sono solo di emergenza, ovvero si attivano solo in caso di mancato funzionamento e/o manutenzione dei pozzi P1 e P3) e nel limite di volume complessivamente prelevato pari a **40.000 mc/annui**, di cui **31.428,50 mc/annui** ad **uso irriguo aree verdi** e **8.571,50 mc/annui** ad **uso igienico-assimilati**.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 5030ER-AV2-VA, Nome: Depositi vallate App. Taro-Enza-Tresinaro, Stato quantitativo : Scarso.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
Per l' **anno 2023** il canone è determinato in **308,64 euro**.
2. Il pagamento dei canoni dovrà avvenire tramite piattaforma PagoPa o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta

automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **308,64 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2032** e l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all'art. 7.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente - Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle

opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

11. **Prescrizioni** impartite a seguito della classificazione dello stato della falda captata, tramite applicazione del “Metodo ERA” in “Repulsione”:

- il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio con periodicità annuale (nel periodo primaverile) finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri della “soggiacenza” e del “trend piezometrico”;
- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione
- a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati - di valutazione dell'influenza della derivazione sull'andamento dei parametri

relativi alla soggiacenza della falda e al trend piezometrico dell'acquifero oggetto di captazione, con la quale venga attestata o meno la sostanziale invarianza dello stato quantitativo del corpo idrico medesimo.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.